

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 21-4162/2016

Oggetto: *Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Modifica sostanziale.*

Impresa:	Endurance FOA S.p.A.
Stabilimento di:	Chivasso
Sede Legale:	via Regione Pozzo 26 Chivasso
Sede Operativa:	via Regione Pozzo 26 Chivasso
Attività	Codice 2.5(b) – <i>Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.</i>
Posizione Impresa:	016335
P. IVA:	01782370017

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 9-5274 del 7 febbraio 2013, aggiornata con D.D. n. 95-45723 del 12 novembre 2013, volturata con D.D. n. 21-11451 del 15 aprile 2015, l'Impresa FOA S.p.A. (ora Endurance FOA S.p.A.) è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **Codice 2.5(b)** – *Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.*
- in data 30 giugno 2015 (prot. n. 94611) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato un progetto di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;
- a seguito dell'esame della documentazione presentata e delle conseguenti valutazioni in

merito agli effetti sull'ambiente dell'installazione alla luce delle modifiche comunicate, con nota del 30 luglio 2015 (prot. n. 110934) è stato comunicato l'assoggettamento alla procedura di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, e il contestuale assoggettamento alla fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;

- la citata modifica si configura come sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06, poiché da luogo ad un incremento della grandezza oggetto della soglia (capacità di fusione) pari o superiore al valore della soglia stessa;
- in data 7 agosto 2015 (prot. n. 115305) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale;
- con D.D. n. 70-38677 del 23 novembre 2015 il progetto è stato escluso, con prescrizioni, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 7 agosto 2015 (prot. n. 115305) dall'Impresa Endurance FOA S.p.A., con stabilimento ubicato in via Regione Pozzo 26 nel Comune di Chivasso, installazione esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **Codice 2.5(b)** – *Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.*
- la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 7 agosto 2015 (prot. n. 115066), 8 ottobre 2015 (prot. n. 141953), 22 ottobre 2015 (prot. n. 149758) e 7 gennaio 2016 (prot. n. 1004);

- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry (maggio 2005);
 - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (gennaio 2005);
 - Reference Document on Best Available Techniques on Monitoring of emissions from IED-installations (luglio 2003).

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Città Metropolitana di Torino, pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 18 dicembre 2015, convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 18 novembre 2015 (prot. n. 164687);
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) trasmesso con nota del 4 gennaio 2016 (prot. n. 165);

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;

VALUTATE:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica l’installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell’esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l’Impresa Endurance FOA S.p.A. con stabilimento ubicato nel Comune di Chivasso, via Regione Pozzo 26, all’esercizio dell’attività:
 - **Codice 2.5(b)** – *Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.;*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, “il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni”;
- dal 1 gennaio 2015, pertanto, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino.

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di modifica sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa Endurance FOA S.p.A. per l'esercizio, presso l'installazione sita in via Regione Pozzo 26 nel Comune di Chivasso, dell'attività IPPC:
 - **Codice 2.5(b)** – *Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 9-5274 del 7 febbraio 2013 e successivi aggiornamenti;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è a tenuto ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Chivasso, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO4 e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Torino, 3 febbraio 2016

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria
e Risorse Energetiche
Dott.ssa Paola MOLINA
firmato in originale

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	8
2. CONDIZIONI GENERALI.....	9
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	11
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	12
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	12
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	13
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	14
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	14
TABELLA 1: METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.	15
4.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI	16
4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	17
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	19
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	19
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	19
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE	19
5.2. PRESCRIZIONI GENERALI.....	19
5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	20
TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI INDUSTRIALI SCARICATI IN PUBBLICA	
FOGNATURA (AL PUNTO DI SCARICO TI).....	21
5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	22
5.5. BILANCIO IDRICO.....	22
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME	23
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	24
7.1. PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELLA ZONA DI RISPETTO ALLARGATA DEL	
POZZO IDROPOTABILE "BARAGINO 2"	24
8. EMISSIONI SONORE.....	26
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE	26
TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI	26
TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI	27
TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE	29

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

<p>Codice 2.5(b) – <i>Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.</i></p>	<p>Capacità massima di impianto</p> <p>72 t/giorno</p>
---	---

Il **ciclo produttivo** dello stabilimento è così articolato:

1. Ricevimento e stoccaggio materie prime;
2. Fusione di leghe d'alluminio, due forni fusori da 2000 kg/ora e un forno fusorio da 3000 kg/ora;
3. Scorifica;
4. Pressofusione in 20 macchine di pressofusione con forni di mantenimento alimentati a gas naturale o energia elettrica:

Potenza (tonnellate)	Alimentazione forno di mantenimento	Potenza termica (kW)	Camino
450	Metano	58	10
500/2	Metano	58	10
750	Metano	58	10
850	Metano	58	10
1100	Metano	58	10
1100	Metano	58	10
1350	Metano	58	10
1600	Elettrico	22	10
2400	Elettrico	36	10
2700	Elettrico	36	10
2700	Elettrico	36	10
1750	Metano	48	10
1750	Metano	48	10
900	Metano	36	10
2150	Metano	48	15

Potenza (tonnellate)	Alimentazione forno di mantenimento	Potenza termica (kW)	Camino
2150	Metano	48	15
1750	Metano	150	15
1750	Metano	150	15
1750	Metano	150	15
1750	Metano	150	15

5. Tranciatura;
6. Lavorazioni meccaniche;
7. Stoccaggio getti.

Utilities di stabilimento:

- impianto acqua di raffreddamento;
- impianto gas metano;
- impianto di trasformazione e di distribuzione energia elettrica;
- caldaie per il riscaldamento civile.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di

- qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e al Comune di Chivasso. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale"..
8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita

cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".

9. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
11. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA e al Comune di Chivasso un **Piano di dismissione dell'installazione**. Il Piano di dismissione dovrà indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell'attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento, nonché le informazioni riguardanti la protezione del suolo e delle acque sotterranee individuate al Capitolo 7.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come

media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni in Atmosfera.

3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

7. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
8. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino

emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

9. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
10. La **sigla identificativa** dei punti di emissione compresi nel *Quadro emissioni in atmosfera* deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
11. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
12. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

13. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *Quadro emissioni in atmosfera*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
14. Per i camini denominati 1, 2 e 13 (**Forni fusori**), durante l'effettuazione degli autocontrolli periodici di cui al precedente punto 13 dovranno essere rilevati anche il

parametro Monossido di Carbonio (CO) e Ossidi di Azoto (NO_x espresso come NO₂).

15. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
16. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
17. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
18. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Per la determinazione del parametro **Composti Organici Totali (C.O.T.)/Sostanze Organiche Totali (S.O.T.)** deve essere utilizzato un metodo strumentale in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma (**FID**), così come previsto nella parte VI, allegato III, parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (metodo UNI EN 12619/UNI EN 13526), eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30 minuti. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

TABELLA 1: METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
Gas di combustione CO, CO ₂ , CH ₄ , O ₂ (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)	-
CO	UNI 15058:2006	ISO 12039
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
O ₂	UNI EN 14789	ISO 12039

Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Fluoruri	UNI 10787	-
C.O.T.	UNI 12619 – UNI 13526	-
C.O.T.	UNI EN 13649:2002 (Singoli composti)	-
Velocità e Portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI

19. Il Gestore dovrà comunicare **con 15 giorni di anticipo** alla Città Metropolitana di Torino ed all'A.R.P.A Piemonte l'entrata in funzione dei nuovi camini. Qualora, in via straordinaria, il Gestore avesse necessità di avviare gli impianti prima del periodo di 15 giorni, deve darne apposita comunicazione alla Città Metropolitana di Torino e all'A.R.P.A. Piemonte con il massimo anticipo possibile.

20. Completato il periodo di messa a regime, che non può superare i 30 giorni, il Gestore dovrà effettuare, su tutti i camini che riportano l'indicazione "Iniziale" nella colonna "Autocontrolli" del Quadro Emissioni, due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**) in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni dal termine del periodo di messa a regime per tutti i parametri oggetto di valore limite di emissione. Con riferimento al camino 13 (nuovo forno fusorio), dovranno essere rilevati anche il parametro Monossido di Carbonio (CO) e Ossidi di Azoto (NO_x espressi come NO₂). I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati alla Provincia di Torino e all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
1	Fusione alluminio	Forno fusorio	5000	Polveri totali	10	0,050	nessuno	Annuale Monitoraggio annuale anche di NO _x e CO ⁽¹⁾
2	Fusione alluminio	Forno fusorio	5000	Polveri totali	10	0,050	nessuno	Annuale Monitoraggio annuale anche di NO _x e CO ⁽¹⁾
4	Fusione alluminio	Scarifica	12000	Polveri totali	10	0,120	Filtro a maniche	Triennale
				Fluoro (come HF)	5	0,060		

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
10	Pressofusione	14 macchine di pressofusione	140000	Polveri totali	10	1,400	Filtro a labirinto	Iniziale e triennale
				C.O.T. non metanici	10	1,400		
13	Fusione alluminio	Forno fusorio	5000	Polveri totali	10	0,050	nessuno	Iniziale e Annuale Monitoraggio annuale anche di NO _x e CO ⁽¹⁾
14	Fusione alluminio	Scorifica	13000	Polveri totali	10	0,130	Filtro a tasche	Iniziale e triennale
				Fluoro (come HF)	5	0,065		
15	Pressofusione	6 macchine di pressofusione	105000	Polveri totali	10	1,050	Filtro a labirinto	Iniziale e triennale
				C.O.T. non metanici	10	1,050		

(1): vedi prescrizione n. 4.4.14 e 4.5.20.

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

E' presente un allacciamento all'acquedotto per utilizzo igienico-sanitario e industriale.

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

Gli scarichi e le immissioni generati dallo stabilimento sono così suddivisi:

- 1 scarico tecnologico in pubblica fognatura delle acque di spurgo dell'impianto di raffreddamento, per una portata massima di circa 40 m³/giorno, denominato **T1**;
- 2 immissioni di acque meteoriche in pozzo disperdente, denominati rispettivamente **M1** e **M2**;

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Ai sensi della normativa vigente il **Gestore del Servizio Idrico Integrato** (SMAT S.p.A.) è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.
2. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
3. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
4. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
5. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.

6. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
7. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
8. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.
In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso all'ARPA e alla Città Metropolitana di Torino.

5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

9. Il Gestore dovrà comunicare **con 7 giorni di anticipo** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) la prima entrata in funzione dello scarico industriale.
10. E' fatto obbligo al Gestore di scaricare le acque reflue industriali solamente nelle ore notturne, **tra le ore 22.00 e le ore 7.00**. L'orario di scarico dovrà essere regolato attraverso un dispositivo facilmente controllabile e sigillabile dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).
11. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale T1** previsti per gli scarichi in reti fognarie dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
12. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo** dei reflui industriali scaricati in

rete fognaria (**punto di scarico T1**) con **frequenza triennale**, eseguita da tecnico abilitato, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linea guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale “Metodi analitici per le acque” pubblicato dall’APAT.

TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI INDUSTRIALI SCARICATI IN PUBBLICA FOGNATURA (AL PUNTO DI SCARICO T1).

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5 - 9,5	---	triennale
BOD ₅ (come O ₂)	≤40	mg/l	
COD (come O ₂)	≤160	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤1000	mg/l	
Cloruri	≤1200	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	≤20	mg/l	
Idrocarburi totali	≤5	mg/l	

13. La **prima analisi di autocontrollo** dovrà essere effettuata **entro 15 giorni dall’attivazione dello scarico** e i risultati dell’analisi dovranno essere inviati al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) nel più breve tempo possibile.
14. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
15. il Gestore deve inviare, **entro il 31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), ed **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7:
 - i risultati degli autocontrolli di cui al punto 12, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 19 e al punto 22.

5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

16. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato.
17. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.
18. Il Gestore deve effettuare **con cadenza almeno annuale** manutenzione ordinaria dei pozzi assorbenti, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia od intasamento del pietrisco e terreno circostante, e che non si verificano impantanamenti del terreno circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda (*il controllo del livello di falda è finalizzato verificare l'eventuale affioramento delle acque di falda e può anche essere eseguito visivamente, senza rilievi strumentali, durante le ispezioni periodiche*).
Deve essere adottato un apposito **registro** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5.5. BILANCIO IDRICO

19. Il Gestore deve installare sulla condotta di scarico dei reflui tecnologici, **prima dell'attivazione dello scarico**, un idoneo misuratore volumetrico di portata.
20. Il Gestore deve **misurare mensilmente il volume complessivo annuo** dell'acqua:
a. prelevata dall'allacciamento acquedottistico;
b. scaricata allo scarico delle acque reflue industriali T1.
21. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 19 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
22. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 19.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

1. La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella Parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti il codice CER, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; parimenti, anche le aree di deposito devono essere dotate di appositi cartelli, indicanti la denominazione dell'area stessa e l'elenco dei rifiuti in stoccaggio.
3. I contenitori mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto e in buono stato di conservazione, devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione, e su non più di 2 file sovrapposte.
4. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
5. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.
6. I rifiuti derivanti da imballaggi devono essere differenziati massimizzando la quota parte inviata al recupero e minimizzando il ricorso allo smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati.
7. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.
8. Devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o pulverulente.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve descrivere, nel Piano di dismissione dell'installazione di cui al punto 2.11, e quindi successivamente attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

7.1. PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELLA ZONA DI RISPETTO ALLARGATA DEL POZZO IDROPOTABILE "BARAGINO 2"

5. Al fine di salvaguardare l'area della **zona di rispetto allargata del pozzo idropotabile denominato "Baragino 2"** (così come definita dalla Determinazione della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte n. 491 del 28 agosto 2000 e recepita nello strumento urbanistico generale del Comune di Chivasso)

ricadente all'interno dell'installazione, il Gestore, come proposto nella nota del 22 ottobre 2015 (prot. n. 149758) deve:

- Verificare lo stato della pavimentazione impermeabile presso tutte le aree dello stabilimento interne ed esterne, raccogliendo tutti i possibili sversamenti di sostanze liquide e garantendo la separazione idraulica dell'area sottoposta a salvaguardia rispetto al resto dei piazzali;
 - Mettere a disposizione in posizioni idonee sostanze assorbenti e kit di intervento (sacchi, cordoli, copri-tombini, ecc.) da utilizzare in caso di sversamento accidentali e formare il personale addetto per il loro corretto utilizzo;
 - Rilocalizzare l'area di deposito temporaneo dei rifiuti al di fuori della zona di rispetto allargata;
 - Effettuare una regolare pulizia della pavimentazione effettuata a secco e con frequenza settimanale;
 - Controllare giornalmente lo stato della pavimentazione, con eventuale intensificazione degli interventi di pulizia del piazzale o di risistemazione di eventuali aree danneggiate;
 - Impedire lo stoccaggio di materie prime contenenti sostanze pericolose in aree esterne con pendenza recapitante verso il pozzo perdente "F";
 - Organizzare la viabilità interna all'installazione in modo da dirottare preferibilmente le attività di movimentazione dei mezzi in ingresso e in uscita presso le aree non ricadenti nella zona di rispetto allargata
6. Il Gestore deve dotarsi di una **procedura scritta**, da inserire nel proprio Sistema di Gestione Ambientale, che individui puntualmente:
- le attività necessarie per attuare quanto riportato al precedente punto 5;
 - le strutture ed il personale incaricato della loro esecuzione e supervisione;
 - il metodo che si intende utilizzare per verificare l'avvenuta esecuzione delle attività e la loro efficacia, eventualmente prevedendo azioni correttive.
- Qualora l'Azienda intenda dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale certificato, tale procedura dovrà essere recepita e mantenuta all'interno del sistema.
7. La procedura individuata ai sensi del precedente punto 6 deve essere inviata **entro il 30 aprile 2016** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7 ed allegata ai Report Ambientali degli anni successivi in caso di revisione o aggiornamento della stessa.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Chivasso ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 9 febbraio 2006. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Il Gestore deve effettuare una campagna di misurazione dell'impatto acustico **entro 6 mesi** dall'ultimazione delle modifiche in progetto, e comunque **non oltre il 30 giugno 2017**. Le risultanze della valutazione dell'impatto acustico devono essere inviate congiuntamente al successivo Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Chivasso - SMAT 	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.15).	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3.1)	- Città Metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.4)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.5)	- Città Metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 2.11)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Chivasso	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.10)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.9)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1.6)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Data di avviamento degli impianti (prescrizione n. 4.5.19)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di avviamento
Risultati degli autocontrolli iniziali (prescrizione n. 4.5.20)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Nel più breve tempo possibile
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.6)	- Città Metropolitana di Torino - SMAT	Entro 30 giorni
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti (prescrizione n. 5.2.8)	- SMAT	Preventivamente allo scarico dei reflui
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 5.2.8)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Entrata in funzione dello scarico tecnologico in pubblica fognatura (prescrizione n. 5.3.9)	- SMAT	Con almeno 7 giorni di anticipo
Risultato della prima analisi di autocontrollo allo scarico tecnologico in pubblica fognatura (prescrizione n. 5.3.13)	- SMAT	Nel più breve tempo possibile
Procedura individuata per la tutela della zona di rispetto allargata del pozzo idropotabile "Baragino 2" (prescrizione n. 7.1.7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Chivasso - SMAT	Entro il 30 aprile 2016

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4.16	
Risultati degli autocontrolli periodici e tutte le informazioni riguardanti il ciclo delle acque, il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 5.3.15	
Eventuale revisione o aggiornamento della procedura per la tutela della zona di rispetto allargata del pozzo idropotabile "Baragino 2"	prescrizione n. 7.1.7	

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Chivasso.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.